



COPIA

**DELIBERAZIONE N. 19****Codice Ente 10123****VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza Straordinaria - Prima convocazione – seduta Pubblica

Oggetto: IUC COMPONENTE TASI: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO T.A.S.I. E RELATIVE ALIQUOTE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 18:10, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NORIS NICOLETTA	A	SIGNORELLI ADRIANO	P
GREGIS SIMONA	P	SIGNORELLI MARIO	P
VISCARDI OLISSE	P	CARRA NATALINO	P
FINAZZI OSVALDO	P	DE VECCHI MASSIMILIANO	A
BELOTTI PIETRO	P	BORALI DAVIDE	P
MEZZERA CINZIA FELICITA	P	BRIGNOLI MARIO ANTONIO	A
CHIODINI MATTEO	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 3.

Assume la presidenza la Signora SIGNORELLI DOTT. MARIO in qualità di VICE SINDACO assistito dal SEGRETARIO GENERALE Sig. BIGNONE DOTT. ALBERTO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. dell'ordine del giorno.



## P A R E R I

Il sottoscritto Caputo arch. Cosimo, nella sua qualità di responsabile del Settore TECNICO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione.

Addì, 20/04/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE

*arch. Cosimo Caputo*

La sottoscritta Lancini dott.ssa Cristina, nella sua qualità di responsabile del Settore FINANZIARIO del Comune di Grumello del Monte, ai sensi dell'art. 3 – lett. b) – comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, poiché l'intervento comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione.

Addì, 21/04/2016

IL RESPONSABILE DI SETTORE

*dott.ssa Cristina Lancini*



L'ex punto 8) viene ora trattato come punto n. 10).

Il cons. Carra prende parte alla discussione, ma si assenta al momento della votazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), il quale dispone l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, e da una componente, riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO, altresì, il comma 13-bis, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, e ss.mm. il quale prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno d'imposta;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, prevede che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

### VISTI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
  - l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce per gli enti locali il termine del 31 dicembre per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo, con possibilità di differimento del termine, in presenza di motivate esigenze, con apposito decreto del Ministro dell'Interno;
  - il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015 (pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015) il quale dispone (cfr. art. 2, c. 1) che *“Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte delle città metropolitane, dei*
- Deliberazione C.C. n. 19 del 28-04-2016 - Pag. 3 – COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE



comuni, delle province e dei liberi consorzi comunali della regione Siciliana è differito dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016”;

- il Decreto del Ministro dell’Interno del 1 marzo 2016 (pubblicato nella G.U. n. 55 del 07/03/2016) il quale dispone (cfr. art. 1, c. 1) che “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016.”;

VISTI i seguenti commi dell’articolo 1 della legge n.147/2013:

- comma **669** “ *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.*”;
- comma **671** “*La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’articolo 669. In caso di pluralità di possesso o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.*”;
- comma **676** “*L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n.446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento.*”;
- comma **677** “*Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.*”;
- comma **678** e ss.mm., “*Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all’azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.*”;
- comma **681** e ss.mm., “*Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante*



*sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo.”;*

- comma **683** *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

**RICHIAMATI** i propri atti:

- n. 29 del 31/07/2014 di approvazione del Regolamento disciplinate la TASI;
- n. 12 del 22/04/2015, con cui sono state approvate le aliquote relative alla TASI per l'esercizio finanziario 2015;

**CONSTATATO:**

- che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) - al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, e che la predetta sospensione non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;
- che l'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del medesimo articolo 1, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

CONSTATATO, altresì, che l'art. 1, comma 14, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare



# COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c.a.p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

TENUTO conto che per servizi indivisibili s'intendono, in linea generale, i servizi e le prestazioni fornite dai comuni alla collettività, per i quali non sia attivo alcun tributo o tariffa secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali: prestazioni, attività, opere, la cui utilità ricada omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi dei quali benefici l'intera collettività, ma di cui non si possa quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non sia possibile effettuare alcuna suddivisione in base all'effettivo utilizzo individuale;

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi pubblici indivisibili l'illuminazione pubblica, la gestione del verde pubblico, la manutenzione delle strade, la gestione e la manutenzione delle scuole, la gestione del patrimonio monumentale e dell'arredo urbano;

RITENUTO di individuare i seguenti costi dei servizi indivisibili, da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, così come riportati nella tabella sottostante, predisposta dal servizio finanziario:

## PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2016

### SERVIZI INDIVISIBILI

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

illuminazione stradale 174.000,00

**totale costi**

**174.000,00**

RITENUTO, conseguentemente, di confermare anche per l'esercizio finanziario 2016 le seguenti aliquote della TASI:

aliquota TASI nella misura di **0,20 punti percentuali** per:

- abitazione principale di proprietà e pertinenze della stessa (una per tipologia C/2, C/6 e C/7), classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

aliquota TASI nella misura di **0,10 punti percentuali** per :

- tutti i fabbricati di categoria catastale D – di cui il 90% della Tasi sarà a carico del proprietario ed il 10% della tasi sarà a carico dell'affittuario, come previsto dalla normativa;

VISTI:



- l'art. 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'approvazione del presente atto, trattandosi di atto a carattere generale incidente nella determinazione delle aliquote;
- gli articoli n. 151, comma 1 e n. 172, comma 1, lettera e) del D.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri del responsabile del Settore Tecnico e del responsabile del Settore Finanziario, rilasciati sulla proposta di deliberazione, a norma dell'art. 3 - lett. b) - comma 1, del D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, inseriti nell'atto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON votazione palese, espressa nelle forme di legge, dagli aventi diritto, presenti e votanti n. 9 consiglieri (il cons. Carra risulta assente alla votazione), che dà il seguente risultato: favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Borali) ed astenuti n. 0,

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. di individuare come servizi indivisibili a cui si intende assicurare parte della copertura del costo mediante l'introito della TASI, previsto in Euro €. 174.000,00, quelli indicati nella tabella sottostante:

### PIANO FINANZIARIO TASI ANNO 2016

#### SERVIZI INDIVISIBILI

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità  
Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

Illuminazione stradale 174.000,00

<b>totale costi</b>	<b>174.000,00</b>
---------------------	-------------------

3. si stabilire, per l'esercizio finanziario 2016, le seguenti aliquote TASI:

#### aliquota TASI nella misura di 0,20 punti percentuali per:

- abitazione principale e pertinenze della stessa (una per tipologia C/2, C/6 e C/7), classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

#### aliquota TASI nella misura di 0,10 punti percentuali per :

- tutti i fabbricati di categoria catastale D;



4. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. di disporre ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, e ss.mm., l'invio della presente deliberazione esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2016.

Successivamente,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

VISTO l'art. 134 - comma 4 – del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Borali) ed astenuti n. 0, espressi da n. 9 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL PRESIDENTE  
f.to SIGNORELLI DOTT. MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO





### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stata pubblicata all'albo on line il giorno 17-05-2016 e ci rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, sino al giorno 01-06-2016.

Addì, 17-05-2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

---

### **COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Si attesta che della presente deliberazione viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

Addì, 17-05-2016

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
f.to BIGNONE DOTT. ALBERTO

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo on line senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267.

Addì, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
BIGNONE DOTT. ALBERTO

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 17-05-2016

L'Istruttore direttivo  
Gabriella Sala

---